NUOVO ORDINAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Art. 47

Nomina ad allievo agente di polizia

L'assunzione degli agenti di polizia avviene con le modalita' stabilite dall'ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 FEBBRAIO 2001, N. 53. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 FEBBRAIO 2001, N. 53. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 FEBBRAIO 2001, N. 53. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 FEBBRAIO 2001, N. 53. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 FEBBRAIO 2001, N. 53. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 FEBBRAIO 2001, N. 53. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 FEBBRAIO 2001, N. 53. Il personale assunto ai sensi della legge 8 luglio 1980, n. 343, all'atto del collocamento in congedo, qualora ne faccia richiesta e non abbia riportato sanzioni disciplinari piu' gravi della pena pecuniaria, puo' essere trattenuto per un altro anno con la qualifica di agente ausiliario trattenuto. Al termine del secondo anno di servizio, l'anzidetto personale, qualora ne faccia richiesta e non abbia riportato sanzioni disciplinari piu' gravi della pena pecuniaria, puo' essere ammesso nel ruolo degli agenti di polizia, previa frequenza di un corso della durata di sei mesi durante il quale e' sottoposto a selezione attitudinale per l'eventuale assegnazione ai servizi che richiedono particolare qualificazione. Durante la frequenza del predetto corso il personale conserva la qualifica di agente di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza. Le modalita' di svolgimento del corso sono stabilite con il regolamento di cui all'articolo 6-bis, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6-ter del medesimo decreto n. 335 del 1982. In ogni caso il servizio gia' prestato dalla data dell'iniziale reclutamento e' valido a tutti gli effetti sia giuridici che economici qualora gli agenti di polizia ausiliari siano immessi in ruolo. Sono soppressi il secondo e terzo comma dell'articolo 3 della legge 8 luglio 1980, n. 343. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 FEBBRAIO 2001, N. 53. (31) (33a)

Versione in vigore dal 17 aprile 2001, non più in vigore dal 10 agosto 2012 · versione 35

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza
Estremi	Legge 1 aprile 1981, n. 121

Capo	IV — Ammissione, istruzione e formazione del personale
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 10 aprile 1981

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(31) La L. 31 marzo 2000 n. 78 ha disposto (con l'art. 6 comma 5) che a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 4 della suindicata legge, e' abrogato il presente articolo.

(33a) La L. 31 marzo 2000, n. 78, come modificata dalla L. 29 marzo 2001, n. 86, non prevede piu', nel nuovo testo dell'art. 6, comma 5, l'abrogazione del presente articolo.

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/nuovo-ordinamento-dell-amministrazione-della-pubblica-sicurezza/art-47-nomina-ad-allievo-agente-di-polizia/versione/35

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it